

**STATUTO DELLA" SOCIETA'SPORTIVA DILETTANTISTICA VELICA  
MARINA DI SAN NICOLA  
A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE -COMUNE DELLA SEDE  
ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE -DURATA**

**Art. 1**

**Denominazione**

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, con la denominazione:

" S.S.D. VELICA MARINA DI SAN NICOLA a R.L.",

**Art. 2**

**Sede**

La società ha sede nel Comune di Ladispoli (RM) all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Con decisione dei soci si provvede a trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e, con le modalità previste per le modifiche statutarie, al trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato ed all'istituzione di sedi secondarie.

**Art. 3**

**Attività dell'oggetto sociale**

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dello sport della vela, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento e iniziativa utile allo scopo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, velica e nautica amatoriale e agonistica;
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, e similari e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive e similari proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanandi dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. E per l'effetto costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e al Regolamento delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali sarà affiliata, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà inoltre rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali, connesse e relative direttamente o indirettamente a siffatta gestione, assumere non a scopo di collocamento tra il pubblico interessenze e partecipazioni in altre società od aziende commerciali, sia direttamente che indirettamente, purché tutto quanto sopra descritto non costituisca la sua attività prevalente od esclusiva né si ponga in contrasto con la normativa dettata dal D.L.vo 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

La società è costituita a tempo indeterminato.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso, con preavviso di almeno centottanta giorni, da comunicarsi all'indirizzo della sede sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo il decorso del suddetto termine di preavviso.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della quota del socio che recede nonché le modalità del rimborso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel presente Statuto.

#### **Art. 5**

##### **DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, per quel che concerne tutti i rapporti sociali, è quello risultante al Registro delle Imprese o quello successivamente comunicato all'Organo amministrativo con raccomandata A.R.

#### **TITOLO II**

##### **CAPITALE SOCIALE -ALTRI APPORTI DEI SOCI**

#### **Art. 6**

##### **Capitale**

Il capitale della società' <redazione-soc-capitale> diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento - mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura - o a titolo gratuito - mediante passaggio di riserve disponibili a capitale - in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da esse possedute.

E' consentita ai soli soci "non persone fisiche" l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Salvo il caso di cui all'attuale art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento del capitale, tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica compresi la prestazione d'opera e servizi.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando

i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente liberati. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e nelle modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **Art. 7**

### **VERSAMENTI E FINANZIAMENTI**

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso il pubblico.

Salvo che non risulti diversamente dal titolo, il finanziamento dei soci a favore della società si presume effettuato a titolo infruttifero.

### **TITOLO III**

## **CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI RECESSO -ESCLUSIONE**

#### **Art. 8**

### **Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento**

Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, salvo quanto previsto per il diritto di recesso.

Nel caso di trasferimento "mortis causa" della partecipazione sociale, gli eredi del socio defunto dovranno nominare il rappresentante comune che li rappresenti.

Se gli eredi del defunto non vogliano o possano far parte della società, la quota del de cuius sarà liquidata secondo quanto previsto dall'art. 9.

#### **Art. 9**

### **Recesso del socio**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- la trasformazione della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella lettera raccomandata dovranno essere indicati: le generalità del socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Il rimborso della quota non può essere superiore al valore nominale della quota; nel caso in cui la Società abbia aumentato gratuitamente il capitale sociale, il valore della quota non può essere superiore al valore nominale detratto il valore dell'aumento gratuito.

A tal fine, esso è determinato dagli Amministratori tenendo conto della situazione patrimoniale della società, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte di un nuovo socio proposto dall'Organo Amministrativo.

Come previsto per il valore del rimborso della quota, il prezzo della cessione sarà pari al valore nominale della quota detratti eventuali aumenti gratuiti di capitale. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

#### **TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI**

## **Art. 10 DECISIONI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori.

Le decisioni sociali sono assembleari o non assembleari secondo le modalità appresso indicate.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

## **Art. 11 DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali risultanti dal Registro delle Imprese. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di partecipazione al capitale della società.

## **Art. 12 DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE**

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti verrà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo

superiore a cinque giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi di legge.

### **Art. 13**

#### **DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE**

Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 7) del precedente articolo 10 dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dal presente statuto e dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'Assemblea viene convocata con avviso che deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ovvero nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che dovrà essere prevista almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il Revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o i Sindaci (o il Revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Possono intervenire all'Assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, alla data della riunione assembleare.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da altro socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci o al Revisore, se nominati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi previsti sopra dall'articolo 10 numeri 4), 5) 6) e 7) del presente statuto l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale; negli altri casi l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati: essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari deliberazioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

In ogni caso il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione

che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

## **TITOLO V AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

### **Art. 14 AMMINISTRAZIONE**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere solo soci.

### **Art. 15 Durata**

Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina comunque non inferiore ad un esercizio.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Nel caso di nomina di un Consiglio d'Amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore decadono tutti gli Amministratori. Gli altri Amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

### **Art. 16 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

In particolare, il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla

maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci ove nominati.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di tre membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### **Art. 17**

##### **Poteri**

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

#### **Art. 18**

##### **Firma e rappresentanza**

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda della nomina, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati e nei limiti della delega.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Con le limitazioni previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art.2381 c.c.

Le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono cumulabili.

#### **Art. 19**

#### **Rimborso spese**

Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

#### **Art. 20**

#### **Ineleggibilità**

Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI. Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale Vela -FIV, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

### **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21**

#### **Organo di Controllo**

La società può procedere alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore. La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nei casi di nomina dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da iscritti nei registri dei revisori contabili, potrà essere collegiale o monocratico.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo collegiale esso sarà composto da tre sindaci effettivi, tra i quali l'assemblea stessa nominerà il Presidente, e da due supplenti.

Per i requisiti, la durata in carica, la retribuzione, i poteri, doveri ed il funzionamento dell'organo di controllo si rinvia a quanto previsto dal codice civile in materia.

#### **Art. 22**

#### **Esercizi**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 23**

#### **utili**

L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% (cinque per

cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

#### **Art. 24**

##### **Scioglimento**

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale Vela, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 25**

##### **Clausola Compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un Arbitratore nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto ove ha sede la società.

L'arbitratore deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitratore.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Art. 26**

##### **Rinvio alle Norme di Legge**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili, in quanto non derogate espressamente dal presente statuto.